



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 245**

**OGGETTO: ATTO INGIUNTIVO MANCATO PAGAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO TARSU. DETERMINAZIONI.**

L'anno **2012**, addì **9** del mese di **Novembre** alle ore **17.50** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|           |   |                           |           |
|-----------|---|---------------------------|-----------|
| Sindaco   | - | <b>PATRIZIO Angelo</b>    | <b>SI</b> |
| Assessore | - | <b>MARCECA Baldassare</b> | <b>SI</b> |
| Assessore | - | <b>MATTIOLI Carla</b>     | <b>SI</b> |
| Assessore | - | <b>TAVAN Enrico</b>       | <b>SI</b> |
| Assessore | - | <b>MORRA Rossella</b>     | <b>SI</b> |
| Assessore | - | <b>ARCHINA' Andrea</b>    | <b>SI</b> |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Sentita la relazione del Sindaco Angelo Patrizio;

Vista la proposta di deliberazione **n. 652 in data 08.11.2012** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“ATTO INGIUNTIVO MANCATO PAGAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO TARSU. DETERMINAZIONI.”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale ed in particolare visto il parere Tecnico “*visto che come anche rilevato da parere espresso dall'Avv.Fogagnolo, ns consulente tributario, e dal Revisore dei conti, ROPOLLO Pierluigi, l'adozione dell'atto potrebbe ravvisare un danno erariale all'ente in relazione al mancato introito dei 3/4 della sanzione applicata, pur condividendone le motivazioni, si esprime Parere NON favorevole*” e contabile “*Parere Sfavorevole per le stesse motivazioni rilevate nel parere tecnico*” espressi dal Direttore Area Economico Finanziaria ;

In applicazione dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e smi la Giunta Comunale, preso atto del parere sfavorevole espresso dal Direttore Area Economico Finanziaria, valutati favorevolmente i motivi di merito esplicitamente specificati nella premessa della proposta di deliberazione, che si intendono integralmente richiamati, approva la proposta n. 652/2012 in parola;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta n. 652 dell'8.11.2012 allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 652  
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: ATTO INGIUNTIVO MANCATO PAGAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO TARSU. DETERMINAZIONI.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO

Premesso che:

- che il Comune di Avigliana in data 9 novembre 2010 ha notificato al cittadino aviglianese indicato nell'allegata scheda di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza, avviso di accertamento n. 1227 relativo a Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani per gli anni d'imposta 2004- 2005 – 2006 – 2007 - 2008 – 2009 dell'importo complessivo di 23.766,00 a titolo di imposta dovuta con relative sanzioni per omessa denuncia di occupazione, ridotte ed  $\frac{1}{4}$  nel caso di adesione all'accertamento, ed interessi aggiornati sino alla data di notifica dell'avviso;
- che l'avviso di accertamento indicato é divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte da parte del contribuente nei termini previsti dal D.Lgs. 546/1992;
- che a seguito di richiesta di rateizzazione del debito in data 29 dicembre 2010, con determina del direttore area finanziaria n. 36 del 3 febbraio 2011, è stato concesso il pagamento dilazionato della somma dovuta, con sanzione ridotta, pari a euro 13.884,12 in 36 rate mensili di € 385,67 ciascuna, l'ultima delle quali scadente il 20/1/2014;
- che il contribuente ha effettuato i dovuti pagamenti solo per le prime 11 rate e quindi sino alla rata scadente il 20/12/2011;
- che l'art. 20 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali inerente "La dilazione e la sospensione del pagamento", stabilisce che: *"In caso di dichiarazione mendace e/o di presentazione di documentazione non veritiera, ovvero di mancato pagamento anche di una sola delle rate nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione."*;
- che pertanto in data 16/10/2012 il Comune ha notificato alla ditta in parola, atto di ingiunzione fiscale del Direttore Area Finanziaria, n. 28/2012 del 8/10/2012, per un importo totale ancora dovuto di euro 19.820,27, da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica stessa;
- che detto importo deriva dalla decadenza, a seguito del decorrere dei termini previsti per il pagamento, delle agevolazioni previste in materia di sanzioni tributarie;
- che con nota in data 25/10/2012, prot. 0019146, il contribuente evidenziava che il mancato pagamento del debito verso il Comune è attribuibile ad una grave crisi aziendale provocata sia da un calo di lavoro che dalla difficoltà all'incasso dei crediti per prestazioni già eseguite, e che, data l'assoluta impossibilità di far fronte all'ingiunzione, un'eventuale esecuzione forzata comporterebbe la chiusura dell'attività;

- che con la medesima nota presentava quindi istanza per il pagamento, entro il 10/11/2012, della somma ancora dovuta tenendo però conto delle sanzioni ridotte, come nel piano di rateizzazione concordato;
- che nella seduta di Giunta Comunale in data 29/10/2012, il Segretario Generale, anche tenuto conto del parere espresso dall'Avv. Fogagnolo, consulente tributario del Comune, ha evidenziato l'impossibilità da parte degli uffici preposti di accogliere, a termine di legge dato il procedimento coattivo già avviato, la proposta del contribuente;
- che la Giunta, tenuto conto del particolare momento di crisi attraversata del paese, richiedeva comunque al contribuente di dimostrare tale propria situazione individuale;
- che dal materiale presentato è rilevabile sia l'effettivo tendenziale declino dell'attività della ditta a seguito della serrata di piccole industrie e di attività artigianali ubicate nella zona della stessa e sue clienti, che l'oggettiva difficoltà ad ottemperare al pagamento di quanto dovuto in relazione alla presenza di altri documentati debiti sia per cartelle esattoriali che verso istituti di credito, che contributivi;
- che la sopra citata situazione finanziaria del contribuente, lascia intendere un difficile recupero del credito del Comune sia nei termini previsti che nella lunga prospettiva derivante dalle procedure esecutive da eseguirsi per la riscossione forzata, per la quale tra l'altro, l'Ente dovrebbe sostenere costi ad oggi non quantizzabili;
- che l'eventuale pignoramento di beni mobili ed immobili del contribuente a copertura del debito verso il Comune, è prevedibile debba avvenire tenuto conto delle altre situazioni di debito della ditta e quindi con probabile insoddisfazione dei diritti vantati dall'ente;
- che ammesso l'esito positivo del pignoramento, la presa in carico di nuovi beni comporterebbe nuovi costi a carico del bilancio comunale in relazione alla necessità della custodia, della gestione e della manutenzione dei medesimi;
- che per quanto sopra evidenziato, ritiene che l'accettazione della proposta di immediato pagamento del debito, seppure tenuto conto delle sanzioni ridotte, comporterebbe in realtà un vantaggio per l'Amministrazione rilevabile nella certezza dell'incasso sia in termini più brevi di quelli inizialmente previsti con la rateizzazione che nella effettiva possibilità della riscossione del quantum, non ravvisabile con il proseguimento nella vertenza;
- che l'art. 5 del Regolamento generale delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 in data 30/10/2012, in corso di esecutività, prevede che: *"Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni."*;
- che il citato art. 20 del medesimo regolamento stabilisce anche che: *"Le dilazioni in deroga al presente articolo relativa a richieste per debiti per i quali sono già iniziate le procedure di riscossione coattiva e/o per casi soggettivamente e/o oggettivamente particolari, possono essere concesse solo previa deliberazione di Giunta Comunale che ne autorizzi la concessione, individuando il numero delle rate applicabile. Nella medesima deliberazione può essere inoltre previsto il versamento anticipato di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune."*

## SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) Di accettare, per i motivi di cui in premessa, la proposta di pagamento effettuata dal contribuente di cui all'allegata scheda di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza, con applicazione delle sanzioni ridotte ad  $\frac{1}{4}$  come da piano di rateizzazione precedentemente concesso e con pagamento degli interessi legali sino alla data di effettivo pagamento da effettuarsi comunque entro il 15/11/2012;
- 2) Di disporre che l'atto di ingiunzione n. 28/2012 venga considerato comunque come totalmente assolto;
- 3) Di proporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e dato il particolare momento di crisi economica attraversato dal Paese, di modificare il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, con la previsione che la Giunta possa, con proprio provvedimento, accettare da parte di cittadini in difficoltà il pagamento in unica soluzione di somme "agevolative" comunque sempre comprensive del capitale dovuto e degli interessi legali, a copertura di debiti pregressi di dubbia esazione in caso di procedimento per la riscossione coattiva;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 8 novembre 2012

Il Sindaco  
f.to (Angelo PATRIZIO)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 652**

Ufficio Proponente: **Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **ATTO INGIUNTIVO MANCATO PAGAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO TARSU. DETERMINAZIONI.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: visto che come anche rilevato da parere espresso dall'Avv. Fogagnolo, ns consulente tributario, e dal Revisore dei conti, ROPOLO Pierluigi, l'adozione dell'atto potrebbe ravvisare un danno erariale all'ente in relazione al mancato introito dei 3/4 della sanzione applicata, pur condividendone le motivazioni, si esprime Parere **NON favorevole**

Data 08/11/2012

Il Responsabile di Settore  
Rag. Vanna ROSSATO

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Parere Sfavorevole per le stesse motivazioni rilevate nel parere tecnico

Data 08/11/2012

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO

Allegato alla Deliberazione n. 245 del 9/11/2012 avente ad oggetto:

ATTO INGIUNTIVO MANCATO PAGAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO TARSU.  
DETERMINAZIONI.

Contribuente:

- Ditta COTZA GIOVANNI p.iva 06032430016 Via Caduti della Polveriera 13 – 10051  
Avigliana (TO);

- avviso di accertamento n. 1227/2010 riguardante locali situati nel territorio del Comune di  
Avigliana, Via Caduti della Polveriera 13, nei quali viene svolta attività di ristorazione.





COPIE: RAG

QOTTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
f.to Dott. SIGOT Livio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 NOV. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 15 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
Dott. SIGOT Livio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15 NOV. 2012.

☐ viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 15 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
Dott. SIGOT Livio